



Avvocatura dello Stato
Via C. Freguglia, n. 1 - Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it
C.F. 97021490152

Ct 1163-23
S. Manca di Villahermosa
Procuratore dello Stato

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Ricorso in appello per

il **Ministero dell'Istruzione e del merito**, cod. fisc. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, **USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Direttore Generale *pro tempore* (c.f. 97254200153), rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. 97021490152), presso i cui uffici sono domiciliati in Milano, via Freguglia n. 1, che dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni o notificazioni via PEC all'indirizzo ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it o al telefax 02 5468004;

appellanti

contro

Mario Maurizio CURATOLO, nato a [REDACTED], ivi residente nella [REDACTED], C.F. [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), anche disgiunti, entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dei difensori (fax 0922.5098037 - indirizzi pec limblici@avvocatiagrigento.it; francescapalumbo@avvocatiagrigento.it);

appellato

nonché nei confronti di

di tutto il personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per la provincia di Varese e per gli istituti scolastici interessati (scuola capofila I.T.I.S. "Riva di Saronno") che verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del ricorso avverso;

controinteressati

per l'annullamento e l'integrale riforma

della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, n. 234/2023, pronunciata dalla dott.ssa Franca Molinari il 7.7.2023, non notificata, all'esito del giudizio iscritto al n. 1229/2022 r.g..

* * * *

Con ricorso notificato in data 14/02/2023 il ricorrente ha evocato in giudizio avanti al Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, l'I.T.I.S. "Riva" di Saronno e i controinteressati per accogliere le seguenti conclusioni:

- “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);*
- accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse;*
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;*
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.”.*

L'Amministrazione si è costituita in giudizio *ex art. 417 bis c.p.c.* chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate.

Il Tribunale ha accolto il ricorso avversario, condannando l'Amministrazione ad attribuire al ricorrente ulteriori 6,00 punti per il servizio militare svolto dopo il titolo di studio acquisito.

Con il presente atto le Amministrazioni in epigrafe indicate, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, propongono appello avverso la sentenza indicata per i seguenti motivi in

FATTO

Con il ricorso di primo grado il ricorrente ha esposto di avere presentato domanda di inserimento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA, triennio 2021/2024, per la provincia di Varese, profili Assistente Amministrativo – Collaboratore Scolastico – Assistente Tecnico, istituzione scolastica di destinazione della domanda “I.T.I.S. Riva” di Saronno, indicando di aver conseguito il titolo di accesso al profilo professionale di interesse in data 18.07.1995 e di aver prestato servizio militare dal 08.02.1996 al 07.02.1997 (data del congedo illimitato), per la durata di un anno.

In particolare, il ricorrente ha contestato il riconoscimento del punteggio operato dall'Amministrazione con riferimento al servizio militare prestato in quanto, a suo dire, l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina costituirebbe una violazione della normativa di riferimento.

Riconoscendo, invece, il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio, spetterebbe al ricorrente, al netto di punti 0.6 già attribuiti, il seguente punteggio così rideterminato:

- Assistente Amministrativo punti spettanti 16.03
- Collaboratore scolastico punti spettanti 13.23
- Assistente Tecnico punti spettanti 13.53.

DIRITTO

1) Travisamento di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A del d.m. 50/2021, dell'art. 2050 d.lgs.

66/2010 e degli artt. 485 e 569 d.lgs. 297/1994 oltre che dell'art. 52 Cost. Illegittimità della sentenza. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E e art. 63 D. Lgs. n. 165/2001.

La decisione di primo grado affonda su una erronea interpretazione e applicazione della disciplina normativa regolante la materia *de qua*.

In particolare, la *questio iuris* che viene qui in rilievo attiene al punteggio da attribuire, ai fini delle graduatorie provinciali per le supplenze, al servizio militare ovvero al servizio civile allo stesso equiparato.

Nel caso di specie la disciplina che regola la valutazione del servizio militare prestato è contenuta nell'allegato A al d.m. 50/2021, di cui l'Amministrazione ha fatto corretta applicazione.

Il giudice di prime cure, invece, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio per il servizio militare svolto dall'8.2.96 al 7.2.97 pari a 6 punti totali al netto dei 0,6 punti già riconosciuti ai sensi dell'art. 485, comma 7 D. Lgs. n. 297/1994, 569, comma 3 D. Lgs. n. 297/1994 e 2050 D. Lgs. n. 6672010 e sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2020, n. 5679; Id., 18 novembre 2021, n. 35380).

Si evidenzia innanzitutto che il giudice di prime cure ha riconosciuto tale diritto al ricorrente senza aver dichiarato l'illegittimità del d.m. 50/2021 e senza averne disposto la disapplicazione.

Sotto questo profilo, la sentenza è censurabile per violazione di legge, in particolare degli artt. 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E e dell'art. art. 63 D. Lgs. n. 165/2001.

La disapplicazione dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo, cioè non tenere conto degli effetti da esso prodotti e decidere la controversia *tamquam non esset*, costituisce una necessità logico-giuridica per il giudice ordinario. Infatti, senza la previa disapplicazione dell'atto, al privato non è data alcuna forma di tutela, in quanto l'atto continua a produrre i suoi effetti nel caso sottoposto al giudice.

In altri termini, il potere di disapplicare gli atti illegittimi costituisce il minimum indispensabile affinché il giudice possa effettivamente provvedere sull'oggetto del giudizio e accertare la sussistenza di qualsivoglia diritto in favore del privato.

Ebbene, il giudice di prime cure si è limitato a riconoscere un diritto al ricorrente senza previamente disapplicare l'atto amministrativo che, pertanto, continua a produrre effetti anche nel caso di specie con conseguente incompatibilità logica e giuridica della statuizione.

Ancora, il giudice di prime cure ha sostenuto che, mercé una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 cit., da interpretarsi in via estensiva come applicabile anche all'inserimento nelle GPS, non potrebbe che addivenirsi ad un riconoscimento *tout court* del servizio militare prestato. Ciò altresì in coerenza con il principio consacrato nell'art. 52 Cost., per cui *“chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso ai fini concorsuali o selettivi”*.

Tale impostazione ermeneutica non pare condivisibile.

Si osserva, anzitutto, come con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano abbia accolto nel merito la domanda del ricorrente, richiamando in particolare l'ordinanza della Suprema Corte n. 5679 del 2.3.2020, la quale tuttavia - come si dirà appresso - **concerne una questione completamente diversa da quella che viene in rilievo nel presente giudizio.**

Si osserva come la disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA sia stata dettata, con riferimento al triennio 2021/2024, con il d.m. n. 50/2021, che all'articolo 1, comma 4, stabilisce che *“gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (allegato A) ...”*.

Quest'ultima tabella, recante la valutazione *“dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA”*, chiarisce che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, **prestati non in costanza di rapporto, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali**”* (cfr. avvertenza sub a).

Per inciso, la medesima tabella – cfr. *“titoli di servizio”*, pag. 20 – fissa per il servizio

prestato in qualità di responsabile o assistente amministrativo, e dunque nella “*medesima qualifica*” per la quale viene chiesto l’inserimento in graduatoria, punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Per contro, con riguardo ai servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni statali la tabella fissa punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Quest’ultimo criterio ha trovato applicazione nella valutazione del servizio militare prestato dal ricorrente prima del rapporto di impiego con il Ministero dell’Istruzione, con conseguente sua equiparazione ai servizi resi alle dipendenze di altre amministrazioni statali ai sensi delle norme richiamate.

Orbene, il giudice di prime cure, senza motivare con specifico riguardo al caso in esame, ha richiamato l’ordinanza n. 5679/2020 con la quale tuttavia la Suprema Corte ha deciso **una fattispecie del tutto diversa**, non tanto e non solo perché avente ad oggetto la disciplina delle graduatorie ad esaurimento del personale docente (e non le graduatorie di istituto del personale Ata, come nel caso di specie), quanto per la circostanza che **nel caso deciso dalla Corte di Cassazione la normativa di riferimento escludeva in toto la valutazione del servizio militare prestato non in costanza del rapporto di impiego con il Ministero dell’Istruzione.**

Nello specifico, la citata pronuncia della Cassazione (utilizzata per motivare la sentenza che si impugna), decidendo su un caso nel quale un docente contestava la mancata valutazione del servizio di leva, ha stabilito che “*dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento*”.

Nella vicenda in esame, invece, **il d.m. n. 50/2021** – come sopra rilevato – **non esclude dal novero dei titoli valutabili il servizio militare espletato prima della costituzione di un rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica.**

Al contrario, anche la valutazione di tale servizio è espressamente contemplata,

con l'unica e del tutto logica precisazione che – in mancanza di un rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione – **tale servizio non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punteggio più alto), ma a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con un punteggio inferiore).**

Ne consegue la piena e assoluta correttezza dell'operato dell'Amministrazione odierna appellante e l'erroneità della sentenza di prime cure, la quale ha deciso il ricorso facendo un'applicazione acritica e superficiale dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in una fattispecie per nulla assimilabile a quella che viene qui in rilievo.

Nella sentenza di primo grado che si impugna in ogni suo capo, si legge infatti: *“Il ricorso è fondato e va accolto.*

Il D.M. n. 50/2021, all'allegato A, intitolato “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.”, nella sezione AVVERTENZE, punto A, così dispone: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo

di leva”. Sulla base di tale formulazione il decreto ministeriale ha operato un trattamento diversificato, a seconda che il servizio militare di leva sia stato prestato in costanza di nomina o meno, con l'attribuzione di un differente punteggio in graduatoria. In particolare, nel primo caso si assegnano 6 punti per ogni anno di servizio, ovvero 0,50 per ogni mese o frazione superiore ai quindici giorni. Nel secondo, invece, si assegnano rispettivamente 0,60 punti per ogni anno e 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

Sul versante legislativo la sussistenza del diritto alla valutazione del servizio militare trova fondamento nell'art. 485, c. 7, del D. Lgs. n. 297/1994, secondo cui

“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, anche precedentemente all’assunzione di ruolo. Sulla materia è poi intervenuto il D. Lgs. n. 66/2010 (c.d. “Codice dell’ordinamento militare”), che con l’art. 2050 (“Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”), così dispone ai suoi primi due commi: “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (c. 1). Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro (c. 2)”.

Secondo parte resistente, le previsioni di cui all’art. 485, c. 7 del D. Lgs. n. 297/1994 sono riferibili esclusivamente alla ricostruzione di carriera del personale docente, risultando inapplicabili a quello ATA. Sostiene poi il MIUR che l’articolo in esame riguarderebbe la ricostruzione di carriera del personale docente di ruolo, essendo la disposizione collocata nella Sezione IV del Capo III della Parte III del decreto, intitolata “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”. In tale ottica, il servizio militare svolto anche non in costanza d’impiego sarebbe valido soltanto ai fini dell’inquadramento economico (gli scatti stipendiali) e della determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

Tale ricostruzione è infondata. Innanzitutto, va richiamato l’art. 569 c. 3 del D. Lgs. n. 297/1994, che così statuisce: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. La disposizione in esame si riferisce al personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Dunque, il periodo di servizio militare di leva deve considerarsi valido a tutti gli effetti non solo per il personale docente, ma anche per quello ATA.

La norma appena richiamata, peraltro, non pone alcuna distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo.

Può richiamarsi sul punto quanto sancito dalla Suprema Corte, secondo cui “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai

ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)” (Cass. n. 5679/2020). La

pronuncia in esame, peraltro, ha specificato che in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro (oltre a quelli non in pendenza) sono valutabili a fini concorsuali.

Tale orientamento, peraltro, è stato recentemente recepito dal Consiglio di Stato (Cons. di Stato, sez. VII, n. 266/2023), che pure in altre precedenti pronunce si era espresso in senso contrario (così ad esempio Cons. di Stato, sez. VII, n. 11602/2022). Il giudice amministrativo di secondo grado, in particolare, ha ritenuto fondate le ragioni di 23 lavoratori iscritti al sindacato Feder.Ata che chiedevano, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia per il personale ATA, il riconoscimento del periodo di servizio militare di leva e/o del servizio civile sostitutivo prestato, non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio.

Il MIUR ha anche richiamato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottolineando che nelle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo” è stata ribadita la previsione già contenuta nei precedenti CCNI in materia: “Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale”. La disposizione in esame è, tuttavia, inconferente, in quanto attinente al tema della mobilità e limitata, in questo caso, al solo personale docente.

In considerazione di quanto sopra esposto, è da riconoscersi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il corretto punteggio per il titolo di servizio militare espletato dall’8.2.1996 al 7.2.1997, pari a 6 punti totali (in virtù di un anno effettivo di

servizio militare), al netto dei 0,6 punti già attribuitigli. Conseguentemente, il punteggio totale dovrà essere ricalcolato in punti 16,03 per il profilo di assistente amministrativo, 13,23 per quello di collaboratore scolastico e 13,53 per quello di assistente tecnico.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte resistente come indicate nel dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”.

In particolare, si osserva come il d.m. 50/2021 sia del tutto legittimo in quanto non si pone in contrasto né con l’art. 485, t.u. istruzione, né con l’art. 2050 cod. ord. Militare e, pertanto, non potrebbe essere disapplicato.

Infatti – in disparte la considerazione che l’art. 485, t.u. istruzione, disciplina la ricostruzione della carriera del personale docente al momento dell’immissione in ruolo mediante il riconoscimento dei servizi prestati durante il pre-ruolo, e quindi concerne un profilo del tutto diverso da quello in esame – è sufficiente considerare che il d.m. n. 50/2021 è conforme, in punto di valutazione del servizio militare, a entrambe le disposizioni citate.

Ed invero, tali disposizioni fissano il principio generale del riconoscimento del servizio militare, ma nulla dispongono in merito alla valutazione dello stesso ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA e, certamente, non impongono in quest’ultimo ambito una identica valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego e di quello effettuato prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica.

Anzi, l’art. 2050, co. 1, cod. ord. militare, secondo cui “*i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*”, **risulta mutatis mutandis pienamente rispettato dalle norme del d.m. 50/2021 in base alle quali il servizio militare prestato dal ricorrente non in costanza di nomina presso il Ministero dell’Istruzione è stato valutato come rapporto di lavoro alle dipendenze di altre amministrazioni statali** (con punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).

Sul punto occorre rilevare come non sia possibile censurare il d.m. 50/2021 per un'asserita discriminazione operata ai danni di coloro che hanno svolto il servizio militare non in costanza di rapporto, ai quali, come detto, il decreto riconosce comunque un punteggio, seppur inferiore, rispetto a coloro che hanno svolto il predetto servizio in costanza di rapporto.

La stessa Corte Costituzionale, così come la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di Giustizia dell'Unione europea, hanno da sempre inteso il principio di eguaglianza nell'accezione che vieta di trattare in maniera diversa situazioni analoghe e in maniera uguale situazioni diverse senza una giustificazione obiettiva.

Tuttavia, come noto, il principio di uguaglianza fissato dall'art. 3, comma 2, Cost. non esclude la possibilità, ma anzi impone di operare delle differenziazioni in presenza di situazioni differenti, come nel caso di specie.

Appare infatti del tutto logico e coerente con la *ratio* dell'istituto che il servizio militare prestato in un periodo antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione non possa essere valutato allo stesso modo se svolto in costanza di rapporto.

Si segnala, peraltro, che in due precedenti del tutto analoghi la Corte d'Appello di Genova, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che **“un simile divario di valutazione delle due situazioni, seppur effettivamente significativo (il decuplo), non sia illegittimo né introduca una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza, trattandosi di situazioni oggettivamente differenti”** (Corte App. Genova rg 169/2022 del 17.11.2022 e in senso conforme Corte App. Genova sent. N. 182/2021 del 16.6.2021 entrambe passate in giudicato).

Specificamente, le sentenze richiamate hanno rilevato che

“Correttamente il Ministero ha sottolineato come nel precedente deciso dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 5679/2020) sia stato disapplicato il D.M. n. 44 del 2001 (art.2, comma 6) che –a differenza da quello oggetto di causa- non aveva attribuito alcun punteggio al servizio militare svolto dal docente prima dell'assunzione.

Il principio di diritto che dev'essere seguito è dunque che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato debbano sempre essere valutati –sia nei concorsi che nelle graduatorie selettive a prescindere dal fatto che siano stati prestati prima o dopo l'assunzione- in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ciò è quanto accaduto nella fattispecie in esame in cui il D.M. n. 640/2017 (analogamente al D.M. 50/2021) ha, per l'appunto, assegnato lo stesso punteggio previsto per il servizio reso presso altra pubblica amministrazione.

*La decisione del Ministero di attribuire al servizio militare reso in costanza di rapporto un punteggio uguale a quello che avrebbe ottenuto se avesse lavorato (servizio reso nella medesima qualifica) costituisce effettivamente un trattamento di maggior favore rispetto a quanto previsto dal cit. art. 2050 comma 2; ma **si tratta di riconoscimento doveroso in quanto nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.lgs. C.P.S. n. 303/46 che ha implicitamente abrogato l'art. 2111 comma 1 c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato.***

L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce dunque un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo".

In conclusione, non essendo stata operata alcuna illegittima discriminazione ai danni del ricorrente in quanto il servizio militare prestato è stato debitamente considerato come servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali diverse dal Ministero dell'Istruzione, la sentenza di primo grado si appalesa illegittima e meritevole di riforma, anche per ciò che riguarda la condanna del Ministero al

pagamento delle spese del primo grado di giudizio.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 283 C.P.C.

L'efficacia esecutiva della sentenza appellata impone all'Amministrazione di procedere alla rettifica del punteggio con cui il ricorrente risulta inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, con conseguente suo avanzamento in tali elenchi in ragione della supervalutazione del servizio militare. Tale circostanza arrecherebbe, nelle more della decisione dell'appello, notevoli disfunzioni organizzative e di servizio perché la rimodulazione delle graduatorie andrebbe a incidere sugli incarichi già assegnati ai controinteressati collocati più alti nella graduatoria, i quali verrebbero travolti a cascata, con il rischio di dover apportare ulteriori modifiche in caso di accoglimento del presente gravame.

Pertanto, si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado, sussistendo nella fattispecie i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.

Tutto ciò premesso e considerato, le Amministrazioni appellanti

RICORRONO

a Codesta Ecc.ma Corte di Appello affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio e autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale e del Ministero dell'Istruzione, sin d'ora avvertendo i convenuti che dovranno costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 436 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,

- in accoglimento dell'appello, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto o comunque non provate e prescritte.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio

Si produce, oltre alla sentenza impugnata, il fascicolo di primo grado.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è da prenotarsi a debito ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, stante la natura di Amministrazione dello Stato di parte appellante.

Milano, 1.8.2023

Il Procuratore dello Stato
Sofia Manca di Villahermosa